

ORIGINALE



**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 177
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: proroga dell'autorizzazione a Funivie Madonna di Campiglio spa a subconcedere a Jumper & C. sas di Dean Slaifer Ziller e Filippo Collini un'area di 150 m² della p.f. 27/88 C.C. Ragoli II situata nei pressi della stazione di valle della telecabina Grosté per il periodo dall'1 novembre 2017 al 31 ottobre 2018.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **SETTE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **18.30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocato il Comitato Amministrativo.

Sono presenti i Signori:

Castellani Zeffirino PRESIDENTE
Gioachino Castellani
Bertelli Luigi
Ballardini Elio
Ballardini Enzo
Simoni Bruno

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani

Sono assenti i signori: -----

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: proroga dell'autorizzazione a Funivie Madonna di Campiglio spa a subconcedere a Jumper & C. sas di Dean Slaifer Ziller e Filippo Collini un'area di 150 m² della p.f. 27/88 C.C. Ragoli II situata nei pressi della stazione di valle della telecabina Grosté per il periodo dall'1 novembre 2017 al 31 ottobre 2018.

Con le deliberazioni n. 147/2015, 176/2015 e 193/2016 il Comitato Amministrativo ha autorizzato a più riprese Funivie Madonna di Campiglio spa a subconcedere a Jumper & C. sas di Dean Slaifer Ziller e Filippo Collini, con sede a Madonna di Campiglio, un'area di circa 150 m² della p.f. 27/88 C.C. Ragoli II situata nei pressi della stazione di valle della telecabina Grosté al fine della realizzazione di un chiosco temporaneo per la somministrazione di pasti e bevande. L'ultima autorizzazione concessa in ordine cronologico cesserà di avere efficacia il 31 ottobre prossimo.

Detta area, individuata con la planimetria allegata alla nota di Funivie Madonna di Campiglio spa del 16 ottobre 2015 (prot. 3746/2015) rientra tra quelle sciabili concesse in uso a Funivie Madonna di Campiglio spa fino al 30 settembre 2022 con il contratto di data 4 novembre 2010.

Con e-mail del 29 agosto 2017 (prot. 2621/2017) Funivie Madonna di Campiglio spa ha chiesto la proroga dell'autorizzazione per un ulteriore anno, intendendo proseguire il rapporto in essere con il medesimo subconcessionario.

Considerato che la presenza del chiosco in questione risulta economicamente vantaggiosa per la Comunità delle Regole non comportando aspetti negativi per il proprio patrimonio immobiliare, si ritiene opportuno prorogare ulteriormente detta autorizzazione.

Si reputa equo mantenere invariato il corrispettivo annuo versato da Funivie Madonna di Campiglio spa, ossia 6.618,20 €. Negli anni scorsi l'importo era stato determinato nel seguente modo:

- 6.000,00 € quale corrispettivo propriamente detto;
- 618,20 € quale rimborso dell'imposta immobiliare semplice (imis) dovuta dalla Comunità delle Regole al Comune di Tre Ville.

Inoltre, si ritiene necessario ribadire le condizioni di utilizzo del chiosco in questione già previste nei provvedimenti sopra citati:

- il subconcessionario potrà utilizzare il chiosco in questione solamente a partire dalle 15.30 di ogni giorno, in modo da non creare interferenze con l'attività delle aziende della Comunità delle Regole;
- alla scadenza del periodo di subconcessione Funivie Madonna di Campiglio spa dovrà prescrivere al subconcessionario la completa rimozione del chiosco e delle altre installazioni realizzate sull'area in questione, salvo proroga dell'autorizzazione da parte della Comunità delle Regole.

Con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 28/2010, atto successivamente autorizzato con determinazione n. 403 del 26 ottobre 2010 del Dirigente della P.A.T. – Servizio Autonomie Locali, è stato sospeso il vincolo di uso civico su tutte le aree date in concessione a Funivie Madonna di Campiglio spa, ivi compresa l'area oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 15 della L.P. 6/2005.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 23/1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2016 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017" nonché le successive variazioni alle previsioni di bilancio;

➤ acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005; all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa, l'autorizzazione a Funivie Madonna di Campiglio spa, di cui alle deliberazioni del Comitato Amministrativo n. 147/2015, 176/2015 e 193/2016, a subconcedere a Jumper & C. sas di Dean Slaifer Ziller e Filippo Collini, con sede a Madonna di Campiglio, un'area di circa 150 m² della p.f. 27/88 C.C. Ragoli II situata nei pressi della stazione di valle della telecabina Grosté per il periodo dal 01 novembre 2017 al 31 ottobre 2018, al fine della realizzazione di un chiosco temporaneo per la somministrazione di pasti e bevande, come richiesto con nota del 29 agosto 2017 (prot. 2621/2017), specificando che l'area in questione è quella individuata nella planimetria allegata alla nota di Funivie Madonna di Campiglio spa del 16 ottobre 2015 (prot. 3746/2015), conservata agli atti;
2. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, il corrispettivo complessivo per tale autorizzazione in 6.618,20 € che dovrà essere versato entro il 30 novembre 2017;
3. di ribadire le condizioni di utilizzo di seguito elencate:
 - il subconcessionario potrà utilizzare il chiosco in questione solamente a partire dalle 15.30 di ogni giorno, in modo da non creare interferenze con l'attività delle aziende della Comunità delle Regole;
 - alla scadenza del periodo di subconcessione Funivie Madonna di Campiglio spa dovrà prescrivere al subconcessionario la completa rimozione del chiosco e delle altre installazioni realizzate sull'area in questione, salvo proroga dell'autorizzazione da parte della Comunità delle Regole;
4. di evidenziare che sulle aree di proprietà della Comunità delle Regole circostanti a quella oggetto della presente autorizzazione non potranno essere installate altre strutture da parte di Jumper & C. sas;
5. di evidenziare che il vincolo di uso civico sull'area in questione è stato sospeso con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 28/2010, atto successivamente autorizzato con determinazione n. 403 del 26 ottobre 2010 del Dirigente della P.A.T. – Servizio Autonomie Locali, ai sensi dell'art. 15 della L.P. 6/2005;
6. di richiedere a Funivie Madonna di Campiglio spa la sottoscrizione di una copia del presente provvedimento a titolo di accettazione delle clausole ivi contenute;
7. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica e, in particolare, l'Ufficio Ragioneria dell'accertamento dell'entrata derivante sul bilancio di previsione 2017;
8. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL MEMBRO ANZIANO
Bruno Simoni

IL PRESIDENTE
Zeffirino Castellani


IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dello Statuto della Comunità e di legge:


- negli Albi della Comunità posti nei tre Comuni
 - sul portale telematico www.albotelematico.tn.it
- dal giorno **12/09/2017** per rimanervi fino al giorno **22/09/2017**.



IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ


La presente deliberazione **non è stata** dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR. 1 febbraio 2005 n.3/L.



IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il **23/09/2017**, a seguito di pubblicazione per dieci giorni consecutivi, nelle forme previste, ai sensi dell'articolo 79 comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR. 1 febbraio 2005 n.3/L.



IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani